

### **STORIA DELL'ODONTOIATRIA ITALIANA**

Nell'ottocento l'attività del dentista era svolta da qualche medico, ma anche e soprattutto dai barbieri, dai dentatori (precursori degli odontotecnici) e dai ciarlatani-cavadenti, che giravano le fiere e i mercati. Non vi era legislazione al riguardo, come nel resto dell'Europa e chiunque poteva esercitare l'odontoiatria.

A fine secolo negli USA è istituita la figura professionale del "Doctor Dental Surgery - Dottore in Chirurgia Dentale" diversa dal medico chirurgo; anche in Europa, in Francia, viene creato il Chirurgo Dentista.

In Italia il processo di legittimazione delle professioni è avviato nel 1874 con la creazione dell'Ordine degli Avvocati.

1890 Con Regio Decreto del 24 aprile 1890, art. 1 viene stabilito che per l'esercizio "dell'odontoiatria e della flebotomia", si deve conseguire la laurea in Medicina e Chirurgia.

A differenza dell'Italia, già dall'inizio secolo '900 altri Stati Europei, oltre alla Francia, istituiscono la Laura in Odontoiatria, creando una figura professionale di odontoiatra diversa dalla figura professionale del medico.

1910 Il governo Giolitti imposta l'istituzione ordinistica dei medici chirurghi, configurandola autonoma e statale.

1912 La legge n. 298 del 31 marzo, all'art. 1 riconferma la necessità della laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'odontoiatria, prevedendo, all'art. 2, l'istituzione di corsi in odontoiatria e protesi dentale. La stessa legge attua la prima sanatoria per i dentisti non medici, autorizzando i soggetti che esercitavano "pubblicamente e personalmente" l'attività di dentista (artt. 3 e 4).

**1923 Con Regio Decreto n. 2910 del 31 dicembre viene istituita la figura professionale di odontoiatra, autonoma e distinta dal medico.** L'Italia si adegua agli USA e segue l'andamento europeo.

L'art. 1 prevede l'istituzione della Scuola Nazionale di Odontoiatria in Roma, annessa alla Regia Facoltà, per promuovere gli studi in odontologia e conferire la laurea in odontoiatria; l'avvio è fissato per l'anno accademico 1924-1925. L'art. 10 abroga la Legge n. 298 del 1912, con rispetto per i diritti acquisiti. L'art. 12 prevede che nel triennio 1924-27 i soggetti che esercitano l'odontoiatria nel Regno e non laureati in Medicina e Chirurgia, siano ammessi alla scuola in un corso speciale della durata di un anno (sanatoria).

**1924** Il 6 aprile il "listone" governativo di Mussolini vince le elezioni; il Duce, necessitante del consenso della categoria medica, con **RDL n. 1755 del 16 ottobre regola nuovamente la professione di dentista, rendendola subordinata al superamento dell'Esame di Stato in Medicina e Chirurgia (art.1) e abrogando il Regio Decreto n. 2910 dell'anno precedente (art.3).**

1926 Il RDL di cui sopra diventa legge dello Stato (n. 597 del 21 marzo): l'art. 1 stabilisce che per esercitare l'odontoiatria e la protesi dentaria bisogna essere abilitati, con esame di stato, all'esercizio della medicina e chirurgia.

Dal '24 al '46 la professione è svolta dai Medici Chirurghi. Nel marzo '35 vengono soppressi gli Ordini professionali, attribuendone le funzioni al Sindacato fascista della categoria.

1946 Dopo la costituzione della Repubblica, il Capo Provvisorio dello Stato, De Nicola, con decreto n.233 del 13 settembre ricostituisce gli Ordini delle Professioni Sanitarie; l'esercizio esclusivo dell'odontoiatria da parte dei medici è ribadito e diviene obbligatoria l'iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi; l'art. 7 prevede che all'Albo dei Medici Chirurghi sia aggiunto l'elenco dei Dentisti Abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione (terza sanatoria);

Dal '46 al '78 la professione è esercitata dai medici, dai soggetti in sanatoria e dagli ...abusivi; infatti negli anni cinquanta erano state istituite le prime scuole di odontotecnica, senza una programmazione scolastica sul numero degli odontotecnici necessari, con il risultato di un esubero di odontotecnici che andavano a confluire nel campo dell'odontoiatria, benchè vietato.

**1978 Il Consiglio delle Comunità Europee con Direttive n. 78/686 e 78/687 crea i presupposti per cui l'Italia istituisca il corso di Laurea in Odontoiatria. Viene fissata la data del 28 gennaio 1980, termine di recepimento delle direttive europee negli ordinamenti interni degli stati membri, per permettere all'Italia di istituire il nuovo corso di laurea. Tale data costituisce anche il riferimento valido di inizio della formazione di Medico-Chirurgo (immatricolazione) per il riconoscimento della Laurea in Medicina e Chirurgia e dell' Abilitazione a Medico Chirurgo, come titoli validi per l'esercizio dell'Odontoiatria.** Il termine per l'adeguamento del diritto interno al diritto comunitario, cioè per l'ufficiale istituzione della nuova professione di odontoiatra con relativo esame di stato e sistemazione ordinistica, fu fissato al 28 luglio 1984 (oltre 6 anni di tempo per istituire prima il corso di laurea e poi consentire di far compiere ai primi iscritti il ciclo di studi e promulgare una legge istitutiva e regolamentativa della professione).

Dal '78 al '80 vi fu grande afflusso di medici all'odontoiatria. La prevista chiusura fu da stimolo.

1980 Con DPR del 28 febbraio n 135 è istituito il corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia. Rimanevano ben 4 anni per preparare la legge istitutiva della professione.

Dal '80 al '85 esplose la "plethora medica": grande afflusso di medici disoccupati o sottoccupati all'odontoiatria, ancora "oasi felice"; molti, prima di autonomizzarsi, collaborano con gli odontotecnici abusivi e dilaga il "prestanomismo". Nel '84 arrivano i primi laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria; mancano di abilitazione e di "casa ordinistica" e quindi non possono esercitare la professione, perchè l'Italia non ha ancora legiferato in merito; i nuovi dentisti a Roma scendono in piazza per protesta.

**1985 Con un anno di ritardo, a luglio, è promulgata la legge n. 409 istitutiva della professione di odontoiatra e dell'Ordine comune dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (con apposite Commissioni).** La legge propone un' "amena sanatoria" per i medici dentisti non specialisti; infatti coloro che avevano iniziato la formazione (immatricolazione all'Università) ante 1980 possono optare entro 5 anni per l'Albo degli Odontoiatri. Invece i medici dentisti in possesso di specializzazione in odontoiatria possono restare nell'Albo Medici

(la specializzazione in odontoiatria come requisito principale per l'esercizio della Medicina e non, si badi bene, per l'esercizio dell'Odontoiatria!).

A ottobre, sulla G.U. n. 237, il Ministero della Pubblica Istruzione pubblica il bando per la prima sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Odontoiatra, cui possono partecipare i primi laureati in odontoiatria e P.D. italiani.

Nel '86-'87 si abilitano i primi laureati in odontoiatria e si iscrivono al nuovo Albo Odontoiatri gestito da un unico Ordine denominato "dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri". Iniziano anche i primi contrasti nella categoria per le censure mosse alla legge 409, viste dai vertici sindacali come attacchi alla nuova professione. Il punto più contestato è l'obbligo di opzione per l'Albo Odontoiatri previsto solo per i medici non specialisti in discipline odontostomatologiche, che vengono privati del diritto acquisito di esercitare la medicina; infatti i medici specialisti in tali discipline, non obbligati ad optare, "annotandosi" all'Albo Medici, non sono privati del diritto ad esercitare anche la medicina; palese la disparità di trattamento a parità di abilitazione (più logico, ma comunque parimenti lesivo, sarebbe stato vietare l'esercizio dell'odontoiatria ai medici non specialisti in discipline odontostomatologiche!). A Verona, Trento e Padova è avviato un ricorso alla Magistratura rinvenendo dubbi di incostituzionalità di alcuni articoli della legge. Il Tribunale di Verona accoglie il ricorso e con Ordinanza del 10 luglio '87 (G.U. n.42 del 19 ottobre) lo trasferisce per competenza alla Corte Costituzionale. A Roma un medico dentista non specialista in discipline odontostomatologiche richiede all'Ordine provinciale l'annotazione all'Albo Medici di esercizio dell'odontoiatria, al pari degli specialisti; giuntogli il diniego, ricorre alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Altri intentano ricorsi nelle varie sedi istituzionali, anche politiche.

**1988** Mentre è in corso la contestazione alla L. 409, viene confezionata, discussa e **promulgata in tempi record una leggina, la n. 471**, che permette ai medici che avevano iniziato la formazione universitaria (immatricolazione) tra il 1980 ed il 1985 di optare anch'essi per l'Albo degli odontoiatri ENTRO IL 31.12.'91 (LEGGE A TERMINE!); la motivazione politica è che all'atto dell'immatricolazione a Medicina, pur esistendo il Corso di laurea in Odontoiatria, questi soggetti non potevano sapere che una volta laureati in Medicina, non avrebbero potuto esercitare l'odontoiatria (nel frattempo le Scuole di specializzazione in odontostomatologia per medici furono sciolte).

**1989 Il 22 febbraio con Sentenza n. 100 la Corte Costituzionale ritiene fondate le censure mosse alla L. 409/'85 e cade l'obbligo di opzione per i medici che si sono immatricolati a Medicina ante 28.01.'80; cade anche il termine dei 5 anni;** parità per l'esercizio della Medicina tra medici specialisti e non specialisti in discipline odontoiatriche; pertanto tutti questi medici (e solo questi!), possono iscriversi contemporaneamente ai due Albi e senza limiti di tempo. **Il 18 marzo anche la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, con Decisione n. 8, alla luce della Sentenza n.100 della C.C., accoglie il ricorso del Dentista non specialista che richiedeva l'annotazione di esercizio legittimo dell'odontoiatria.;** i medici dentisti, ancorchè non specialisti, possono quindi richiedere l'annotazione e non iscriversi necessariamente all'Albo Odontoiatri, al pari degli specialisti.

**NOTA: i disposti di queste due sentenze erano e sono applicabili solo ai medici chirurghi che iniziarono la formazione universitaria ante 28.01.'80 e non estensibili ai soggetti fruanti della L. 471, che si immatricolarono tra l'80 e l'85!**

Dall' '89 al '94 la situazione orinistica va diversificandosi e nel '95 i circa 47.000 dentisti sono così ripartiti: 7.000 laureati in odontoiatria (15%) e 3.000 laureati in medicina optanti (5%) iscritti al solo Albo Odontoiatri - 24.000 laureati in medicina (50%) con iscrizione sia all'Albo Medici, sia all'Albo Odontoiatri - 12.000 laureati in medicina specialisti (25%) e 9.000 non specialisti (5%) iscritti al solo Albo Medici con annotazione. I prestanome sono mescolati un po' dappertutto. Aumentano anche i dentisti stranieri che possono circolare liberamente, nei paesi CEE. Alcuni Ordini accettano iscrizioni all'Albo Odontoiatri e doppie iscrizioni di soggetti rientranti nella L. 471/'88, anche successivamente al 31.12.'91, estendendo arbitrariamente anche a loro la Sentenza 100/'89; altri invece la diniegano; per tal motivo alcuni medici adiscono le vie legali sollevando il dubbio di incostituzionalità del diniego. Vengono presentate le prime proposte di legge per la creazione di un Ordine Autonomo degli Odontoiatri. Presentate anche proposte per ampliare le competenze degli odontotecnici.

**1995 Dapprima la Corte Costituzionale con ordinanza n.38 afferma che le richieste di iscrizioni all'Albo Odontoiatri oltre il 31.12.'91 dei soggetti che potevano fruire della 471 sono illegittime. Poi la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Quinta Sezione, con Sentenza del 01.06.'95 censura la legge italiana n.471/'88, perché prorogando i termini di riconoscimento dell'inizio della formazione di medico-chirurgo al '85 come titolo valido per il riconoscimento all'esercizio della professione di odontoiatra, contravviene alle leggi europee. Poiché il diritto europeo prevale al diritto interno, molti medici chirurghi dovrebbero lasciare la professione di odontoiatra.**

Nel '95 - '96, con panorama di operatori immutato, ma in costante aumento, il dibattito è concentrato sui soggetti fruitori della 471 censurati dall'Europa e sull'opportunità di rivedere in toto la legge 409, dividendo l'Ordine Medici dall'Ordine Odontoiatri. La FNOMCeO propende per non modificare lo stato giuridico dei soggetti della 471 e chiede l'intervento del legislatore. Quasi scomparsi gli abusivi ed i prestanome puri; si rafforza invece il concorso in esercizio abusivo della professione odontoiatrica; nasce anche la figura professionale dell'igienista dentale e si discutono proposte di legge per creare la figura di odontotecnico clinico con relativo Ordine. Compaiono anche i cosiddetti "laureati week-end della Croazia" (spesso noti abusivi, privi di diploma di scuola media superiore, che acquistano un titolo non riconosciuto in Italia), che tentano il riconoscimento ufficiale. Una proposta di legge di istituzione della professione di odontoiatra, sostanzialmente caratterizzata dalla separazione degli ordini, passa alla Camera dei Deputati, ma si arena per caduta del Governo Berlusconi.

**1997 Nuove presentazioni di disegni di legge di creazione dell'Ordine autonomo degli Odontoiatri anche con Prodi. Il 9 luglio il testo unificato dei vari progetti è approvato dalla Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati e trasmesso al Senato.** In esso è prevista la sanatoria per i medici fruitori della L. 471/'88 dichiarati illegittimi dalla Corte di Giustizia Europea e sembrano rispettati i disposti della Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale; non definite le competenze residue in ambito stomatologico dei medici non iscritti all'Ordine degli Odontoiatri e non previste regolamentazioni dei diritti patrimoniali maturati dagli odontoiatri promiscuamente ai medici; prevista incompatibilità di carica ordinistica nel nuovo ordine per quei medici che ricoprono cariche nell'Ordine dei Medici. Il dibattito si concentra non tanto sul diritto, ma sull'opportunità della separazione.

**Il 5 agosto il Consiglio dei Ministri approva un Disegno di Legge Delega che**

**conferisce all'istituzione ordinistica dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri un'immagine più incisiva e qualificata; il progetto, all'art 4, prevede però che le nuove disposizioni valgono anche per gli Odontoiatri solamente sino alla costituzione dell'Ordine Autonomo (solo se uniti !).** A ottobre '97 un Disegno di Legge (n. 4216), presentato dal Ministro della Sanità Bindi, tende a trasformare le "professioni sanitarie ausiliarie" (fra cui l'odontotecnico) in "professioni sanitarie", istituendo per esse il relativo Albo; è pure previsto il "criterio di affinità dei profili professionali" e quindi la presenza di due o più Albi nello stesso Ordine.

**1998** La FNOMCeO interviene nel merito della censura alla Legge 471 della Corte di Giustizia delle Comunità Europee: niente cancellazioni dall'Albo degli Odontoiatri e sollecitazione al Legislatore per un'improvvisabile risoluzione del problema. Il testo del DL n.4261 (trasformazione delle arti ausiliarie in professioni sanitarie) è approvato dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato e il 23 giugno viene approvato, in sede referente, anche in Commissione Affari Sociali della Camera: nella Sanità sorgeranno 16 nuovi Albi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Ancora a giugno '98 il Consiglio dei Ministri elabora uno schema di Decreto Legislativo specifico per sanare i fruitori della 471. **A fine luglio il disegno di legge n. 2653 (separazione degli Ordini), viene approvato dalla Commissione Sanità del Senato e ritrasmesso alla Camera con importanti ed ...ameni emendamenti:**

- introdotta la sanatoria che permette l'iscrizione al nuovo Ordine degli Odontoiatri anche ai "lauerati week-end" in Croazia
- esclusa la possibilità della doppia iscrizione per i medici chirurghi non specialisti in discipline odontostomatologiche; *gli specialisti*, incomprensibilmente privilegiati non per l'esercizio dell'odontoiatria (che potrebbe essere giusto), ma per quello della medicina, *possono restare all'Ordine Medici ed esercitare la loro specializzazione; è ripristinato di fatto l'obbligo di opzione, ancorchè reversibile e disattesi completamente i disposti della Sentenza n. 100/'89 della Corte Costituzionale*.

Nessuna definizione delle competenze stomatologiche dei medici non iscritti al nuovo ordine; nessuna definizione dei diritti patrimoniali degli odontoiatri.

**Il disegno di legge di regolamentazione della professione odontoiatrica si conferma una "cloaca" di microinteressi politico-sindacali, anziché un progetto di qualificazione della figura dell'Odontoiatra italiano.** Si riaccendono le proteste e non più sull'opportunità di separazione, ma squisitamente sulla legalità, essendo palesemente lesi i diritti acquisiti.

dott. Massimo Corradini  
Iscritto Albo Medici e Albo Odontoiatri  
Consigliere OdMC e Od Trento

P.S.: Sarà impegno mantenere l'aggiornamento costante, sul Bollettino, della STORIA DELL'ODONTOIATRIA ITALIANA, specie relativamente alla divisione ordinistica.

# BOLLETTINO UFFICIALE ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

# 5

- ~ Lettera del Presidente  
all'On. Bindi
- ~ "Grandi Medici" di  
Panorama: la condanna  
della FNOMCeO
- ~ ENPAM: pensioni di  
anzianità e finestre di  
uscita
- ~ Il difficile futuro della  
Specialistica Pubblica  
in Trentino
- ~ Separazione degli  
Ordine Medici – Ordine  
Odontoiatri?
- ~ Convegni - Congressi

